

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 17-4833

Approvazione del criterio per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita", integrato dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle A.S.R. piemontesi sede dei Centri P.M.A..

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che,

l'art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "*Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita*", al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, ha istituito, presso il Ministero della Salute un "*Fondo per le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA*";

il Fondo è ripartito tra le Regioni, con esclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del D.Lgs. 19 Novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di criteri determinati con Decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Visto,

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" che, in corrispondenza delle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita, all'allegato 4D, note n. 13 e n. 14, ne prevede l'erogabilità fino al compimento del quarantaseiesimo anno di età;

- l'art. 1, comma 450, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che "*...al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il Decreto del Ministro della salute di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, la dotazione del Fondo per le tecniche di PMA, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023*".

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sullo schema del Decreto del Ministro della Salute Rep. Atti n. 127/CSR del 4 agosto 2021, per la definizione del contributo e la ripartizione dell'importo a valere sul Fondo per le tecniche di PMA;

- che il comma 1, art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 5 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 12 ottobre 2021, stabilisce che la ripartizione del "*Fondo per le tecniche di PMA*", integrato secondo quanto previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2020, n. 178, è effettuata tra le Regioni, secondo quanto dettagliato nel prospetto "Allegato A", facente parte integrante del medesimo atto secondo quanto contenuto nell'allegato sopracitato, alla Regione Piemonte è stato attribuito il 6% dell'importo totale, per un ammontare di € 301.026,82=;

- che il comma 1, art 2, stabilisce che le Regioni sono tenute ad utilizzare l'intero importo loro spettante al fine di offrire, attraverso le strutture dei propri servizi sanitari regionali o le strutture private accreditate operanti sul proprio territorio, alle coppie che ne facciano richiesta, le prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e della sterilità, ivi comprese le prestazioni di PMA;

- che il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'onere, a carico dei servizi sanitari regionali, deve corrispondere al costo sostenuto per i fattori produttivi impiegati per l'erogazione delle prestazioni rese in regime ambulatoriale, debitamente rendicontato dalle strutture eroganti;

- che con Decreto del 13 ottobre 2021, (registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2530 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2021-- S.G. n. 244), il Direttore dell'Ufficio IV del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ha autorizzato l'impegno ed il contestuale pagamento della somma di euro 4.926.170,01=, a valere sul cap. ministeriale n. 2440 dello stato di previsione della spesa, quale ripartizione del “Fondo per le tecniche di procreazione assistita di cui al comma 1, art.18 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40”, da attribuirsi alle Regioni secondo gli importi dettagliati nella tabella “Allegato 1”, parte integrante del medesimo decreto, da cui risulta autorizzata al pagamento, per la regione Piemonte, la somma di € 301.026,82=.

Richiamate,

- la D.G.R. n 7-12382 del 26 ottobre 2009, recante “Approvazione documento tecnico-programmatico sull'attività di Procreazione Medicalmente Assistita”, con cui sono state approvate le modalità tecnico-organizzative e di programmazione dei Centri e sono state date altresì indicazioni sulla rete e loro operatività con la contestuale individuazione di due nuovi centri di PMA pubblici, presso l' ASL AT (Ospedale Civile di Asti) e l'ASL NO – AOU “Maggiore della Carità” (Centro interaziendale nel Presidio di Galliate), integrando in tal modo la preesistente rete. I Centri pubblici di PMA, pubblici allocati sul territorio piemontese sono, allo stato attuale, i seguenti cinque:

- ASL “Città di Torino” - Centro Fivet Città di Torino - “Casa della Salute Valdese” ;
- ASL “CNI” - Centro Fisiopatologia della Riproduzione Umana - P.O. “SS Trinità” di Fossano;
- ASL “AT” - Centro di Medicina della Riproduzione - P.O. “Cardinal Massaia” di Asti;
- AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino”- Centro di Fisiopatologia della Riproduzione e PMA – 1°, 2°, 3° livello, preservazione della fertilità- P.O. “S. Anna” di Torino;
- AOU “Maggiore della Carità di Novara” Centro di Procreazione Assistita - P.O. “San Rocco” di Galliate;

- la D.G.R. n. 67-8677 29 marzo 2019 ad oggetto “DGR 7-12382 del 26/10/2009 recante “Approvazione documento tecnico-programmatico sull'attività di Procreazione Medicalmente Assistita” modifica dei criteri d'accesso alle prestazioni di PMA” con cui sono stati modificati, tra gli altri, alcuni criteri di accesso alle tecniche di PMA, stabiliti con la D.G.R. n. 7-12382 del 26 ottobre 2009, in particolare quello relativo al limite massimo d'età del partner femminile, da 43 anni

non compiuti a 46 anni non compiuti al momento dell'esecuzione della tecnica, di 2° e 3° livello, come fissato nel DPCM del 12 gennaio 2017;

- la Determinazione Dirigenziale n 2022/A1413C/2021 del 10 dicembre 2021, avente ad oggetto "Art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita" integrato dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Accertamento sul cap. 20550/2021 dell'entrata di € 301.026,82= e contestuale impegno di spesa di € 301.026,82= sul cap. 159580/2021 a favore delle A.S.R. piemontesi" con la quale si è provveduto ad accertare l'importo di € 301.026,82= sul capitolo di entrata 20550 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2021 e contestualmente impegnare il medesimo importo sul capitolo di spesa n. 159580 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2021, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali ed a titolo di risorse per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Dato atto che,

con il summenzionato atto è stato stabilito di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione delle suddette risorse alle Aziende Sanitarie Regionali.

Considerato che,

risulta necessario procedere all'approvazione di un criterio per la ripartizione, in ambito regionale, del fondo in argomento, in considerazione di quanto disposto al comma 2, art. 2 del Decreto del Ministro della Salute 5 agosto 2021.

Tenuto conto che, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio del Settore regionale competente, in relazione all'entità dell'importo assegnato e sentite le Aziende sanitarie interessate, ha proposto di adottare il criterio della distribuzione del fondo in parti uguali tra le sopracitate Aziende, a cui afferiscono i Centri PMA operanti sul territorio regionale; essi difatti costituiscono l'offerta sanitaria pubblica per l'erogazione delle prestazioni di cura, diagnosi dell'infertilità e della sterilità, ivi comprese le prestazioni di PMA, rese in regime ambulatoriale, per la cui finalità il fondo è stato assegnato, come disposto dal comma 2, art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 5 agosto 2021.

Dato atto che è demandata alla Direzione Sanità e Welfare - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, l'adozione del conseguente atto alla presente deliberazione, per l'assegnazione dell'importo di € 301.026,82=, tra le sopracitate Aziende a cui afferiscono i Centri pubblici PMA, prevedendone la contestuale liquidazione.

Visti e richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 16, comma d) della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Dato atto che gli oneri di cui alla presente deliberazione pari ad € 301.026,82=, sono stati accertati (accertamento n. 2021/2433) sul capitolo di entrata 20550 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e contestualmente impegnati sul capitolo di spesa n. 159580

del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 (impegno n. 2021/13353) e che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di ripartire le risorse pari ad € 301.026,82= di cui al “*Fondo per le tecniche di procreazione assistita di cui al comma 1, art. 18 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40*”, secondo il criterio della distribuzione in parti uguali tra le Aziende presso cui afferiscono i cinque Centri PMA pubblici operanti sul territorio regionale;
2. di dare atto che gli oneri di cui alla presente deliberazione pari ad € 301.026,82 trovano copertura a valere sulle risorse accantonate nel bilancio GSA 2021 e stanziare sul capitolo 159580 (Missione 13 Programma 7) e che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
3. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, l’assegnazione dell’importo di € 301.026,82=, tra le sopracitate Aziende a cui afferiscono i Centri pubblici PMA, ripartito secondo il criterio di cui alla presente deliberazione, prevedendone la contestuale liquidazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)